

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3273

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIERANTOZZI, PIETROSANTI, PACATI, AMBRICO, MASTINO DEL RIO, MONTERISI, GIORDANI, TOMBA, NOTARIANNI, TANASCO, ROSELLI, DE MARTINO ALBERTO, CORSANEGO, BIMA, PIASENTI, FADDA, PAGANELLI, GERMANI, CASONI, LEONI GIUSEPPE, FERRARIO, GENNAI TONIETTI ERISIA, LIGUORI, FINA, TITOMANLIO VITTORIA, ARMOSINO, FERRARESI, CAPPUGI

Annunziata il 13 marzo 1953

Assistenza sanitaria agli artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni legislative che estendono il regime assistenziale a categorie di lavoratori diverse da quelle dei lavoratori subordinati ci hanno determinato a presentare questa proposta di legge concernente l'assistenza sanitaria agli artigiani.

La situazione degli artigiani è troppo nota perché se ne debba fare oggetto di esame particolareggiato in questa sede. Nonostante le condizioni legislative tutt'altro che favorevoli, l'artigianato ha dimostrato e dimostra tuttora una vitalità che deriva dalla sua alta significazione morale e sociale. Esso affonda le sue radici in quel sentimento della personalità che rappresenta, spesso fino alla esasperazione, il carattere del nostro popolo, in armonia a una concezione pluralistica di socialità spontanea che è la migliore difesa contro ogni forma di statalismo invadente e negatore di libere iniziative.

Lo statalismo, che in Italia ha avuto le sue principali manifestazioni durante il ventennio fascista, ha mortificato in mille modi le iniziative artigiane, equiparando, per quanto è stato possibile, l'impresa artigiana alla impresa industriale. Di questa equiparazione

l'artigianato ha subito tutti i danni e non ha conseguito nessuno dei possibili vantaggi, costituiti soprattutto dalle leggi sociali e assistenziali. Ad esempio, considerando gli apprendisti artigiani come lavoratori subordinati a tutti gli effetti, si è privato l'artigianato di una connaturale funzione come quella dell'avviamento professionale, creando un problema gravissimo che lo Stato cerca ora di fronteggiare spendendo miliardi per i corsi di qualificazione e di riqualificazione, la cui efficacia finora è molto dubbia.

Per avere una idea del posto che l'artigianato occupa nell'economia nazionale è bene tener presente il decreto ministeriale 26 aprile 1934, n. 312, il quale contempla 239 categorie professionali e precisamente:

arte del legno	32	voci
» del ferro e dei metalli	28	»
» dei decoratori e pittori	7	»
» degli installatori di impianti e affini	6	»
» dei sarti, cappellai e dell'abbigliamento	23	»
» del cuoio e della calzatura	16	»
» degli orafi argentieri orologiai	21	»

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

arte ceramica vetro e affini . . .	27	voci
» della tessitura e del ricamo	13	»
» dei grafici	9	»
» dei fotografi	6	»
» della liuteria e degli strumenti musicali	9	»
» del marmo della pietra e affini	16	»
» ausiliarie sanitarie	6	»
» dei mestieri alimentari	4	»
» del restauro delle opere d'arte	8	»
» dei parrucchieri e affini	10	»
» dell'artigianato rurale	18	»
» dell'artigianato marittimo	9	»
» dei capi operai forze armate	4	»
» mista dei mestieri vari	40	»

L'importanza economico-sociale dell'artigianato appare altresì evidente ove si considerino i dati statistici del censimento del 1936, dai quali risulta che il numero totale degli artigiani è di 1.176.972. Cifra rilevantissima e che è certamente destinata a un considerevole aumento con la comunicazione dei dati dell'ultimo censimento da parte dell'ufficio centrale di statistica. Anche le singole professioni, date le varie suddivisioni e specializzazioni, sono oggi aumentate. Basta leggere il volume pubblicato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, « Classificazione professionale », e scorrere l'elenco alfabetico delle professioni individuali per avere un quadro chiaro delle attività artigiane.

Lo spirito di adattamento che anima gli artigiani è stato posto in maggior rilievo da accertamenti relativi al reddito mensile, i quali rivelano una situazione economica tutt'altro che lieta. La media del reddito mensile è infatti di lire 26.000, tenuto conto delle arti più nobili e di quelle più umili. Questa cifra, che può garantire appena una esistenza modesta ed è palesemente insufficiente a sopperire ai bisogni di una famiglia, è da ritenersi dunque molto superiore al reddito reale dell'artigiano esercente le arti più umili, che normalmente sono anche le più diffuse. Ma cosa è a dire, quando uno stato di malattia rompa un equilibrio già per se stesso precario e instabile? In questa circostanza è il comune di origine (o, in caso di contestazione, lo Stato) che è costretto a intervenire attraverso la dichiarazione di povertà. Sotto questo aspetto un intervento legislativo è però urgente e indilazionabile.

La presente proposta di legge ha lo scopo, attraverso una costituenda Cassa nazionale per l'assistenza sanitaria agli artigiani, di rendere obbligatoria l'assistenza sanitaria nelle forme e nei limiti previsti per le altre categorie di lavoratori, salvo, in un secondo tempo, la estensione anche agli artigiani delle altre provvidenze sociali.

Sono iscritti alla Cassa tutti gli artigiani in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi vigenti. È affidata alle Camere di commercio la compilazione degli appositi elenchi nominativi, i quali costituiscono quel minimo di certificazione indispensabile per l'iscrizione alla Cassa e per l'acquisto del diritto alle prestazioni che da essa deriva.

Organo è la costituenda Cassa con ordinamento centrale. Per l'espletamento dei servizi è sembrato opportuno avvalersi della organizzazione dei vari Enti assistenziali già esistenti, in primo luogo dell'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Fonte economica è la contribuzione diretta e il contributo integrativo dello Stato. Questo ultimo si rende necessario in quanto è da escludere che gli artigiani possano sostenere tutti gli oneri dell'organizzazione assistenziale, a differenza di quanto avviene in altri settori, ove l'applicazione di criteri rigorosamente mutualistici è resa possibile dal potenziale economico delle attività e delle strutture entro le quali i lavoratori esercitano la loro opera. Non dimentichiamo che spesso lo Stato coopera in varie forme al rafforzamento di questo potenziale economico, intervenendo direttamente nella determinazione dei redditi con evidente beneficio dei lavoratori dei settori interessati.

Lo stato di depressione economica dell'artigiano, causato da circostanze sfavorevoli e da interventi nocivi, non consente il sostenimento di ulteriori gravi oneri da parte degli artigiani. A prevenire le possibili obiezioni, è opportuno richiamare l'articolo 38 della Costituzione e in particolare il 2° e il 4° comma: « I lavoratori hanno diritto che siano previduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ». « Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato ».

L'integrazione economica da parte dello Stato è in questo caso indispensabile: essa è in armonia con lo spirito e con la lettera della Costituzione, la quale sancisce l'abbandono dei criteri strettamente previdenziali e l'adozione di un più vasto principio di solidarietà.

sociale. D'altra parte è legittimo che l'artigianato chieda l'intervento statale in questo campo, dopo averlo subito soltanto a proprio danno in tutte le manifestazioni possibili.

Chiariti brevemente i punti che ci sembrano essenziali nella presente proposta di legge, non ci nascondiamo le perplessità che essa potrà suscitare in una materia così complessa.

È indubbio però che i problemi sociali non sono mai stati risolti dal punto di vista della pura tecnica giuridica. Oggi le categorie

artigiane attendono un provvedimento che elimini per ora almeno nel campo assistenziale, le evidenti condizioni di inferiorità in cui versano rispetto alle altre categorie.

Voglia la Camera prendere in benevola considerazione la presente proposta di legge la quale, sebbene diretta a un suo fine particolare e immediato, è volta soprattutto alla formazione di un orientamento legislativo che, rivalutando la funzione economico-sociale dell'artigianato, la riesamini con tutto il favore che essa indubbiamente merita e che troppo spesso è venuto a mancare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituita la Cassa nazionale per l'assistenza sanitaria agli artigiani.

ART. 2.

Sono iscritti alla Cassa tutti coloro che a norma delle vigenti disposizioni sono classificati artigiani.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria e viene effettuata in base ad appositi elenchi nominativi da compilarsi a cura delle Camere di commercio.

ART. 3.

Il diritto alle prestazioni di cui alla presente legge sorge immediatamente dopo il versamento del sesto contributo mensile da parte dell'iscritto.

Agli artigiani e ai loro famigliari che ne abbiano diritto spettano, quando ne sia riconosciuta la necessità, il ricovero e le cure ospedaliere nella forma e nella misura che sarà stabilita dagli organi della Cassa.

ART. 4.

Gli artigiani sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo che sarà determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa in relazione agli indici di spedalità, ai costi medi generali delle prestazioni ed alle spese di gestione.

ART. 5.

Lo Stato interverrà annualmente con un contributo integrativo alla Cassa da prelevare con apposite tassazioni sui prodotti dell'abbigliamento e dell'arredamento.

ART. 6.

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta dai seguenti membri:

- a) il presidente, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra persone esperte della materia;
- b) cinque rappresentanti degli artigiani scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni professionali;
- c) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) due funzionari del Ministero del tesoro;
- e) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;
- f) un funzionario dell'alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
- g) un sanitario designato dalla Federazione degli ordini dei medici.

Il Consiglio di amministrazione nomina un vicepresidente, scegliendolo fra i rappresentanti degli artigiani, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 7.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa di deliberare:

- 1°) sui bilanci consuntivi annuali entro tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio;
- 2°) sulla estensione delle prestazioni;
- 3°) sulla determinazione delle aliquote annuali di contribuzione alla Cassa;
- 4°) sul collegamento della Cassa con gli altri Istituti di assicurazione malattie;
- 5°) sulle modalità di concessione delle prestazioni;
- 6°) sulla nomina del direttore centrale della Cassa;
- 7°) sul regolamento del personale;
- 8°) su altri argomenti sottoposti al Consiglio dal presidente.

Per le deliberazioni di cui ai numeri 1°, 2°, 3°, 6° e 7° del comma precedente è prevista l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 8.

Sovrintende al funzionamento della Cassa un Comitato esecutivo nominato dal Consiglio di amministrazione e composto da:

1°) il presidente e il vicepresidente della Cassa;

2°) cinque componenti del consiglio di amministrazione tra cui un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del Tesoro.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della Cassa.

ART. 9.

Il Comitato esecutivo delibera:

1°) sull'ordinamento dei servizi della Cassa;

2°) sulle assunzioni, i licenziamenti e le promozioni del personale;

3°) sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

4°) sulle convenzioni da stipulare con altri Enti per i servizi e le prestazioni;

5°) su ogni altro argomento sottoposto al Comitato dal presidente.

Spetta inoltre al Comitato esecutivo l'esame preventivo dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e di prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il direttore centrale sovrintende al funzionamento tecnico e alla disciplina di tutti i servizi della Cassa e ne risponde al presidente.

ART. 11.

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Un sindaco effettivo e uno supplente vanno scelti fra gli appartenenti alle categorie artigiane.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile.

ART. 12.

Per l'espletamento dei servizi periferici la Cassa potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Enti assistenziali di malattia, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni.

Qualora non fosse raggiunto l'accordo per la stipula delle convenzioni, i rapporti per i servizi periferici fra la Cassa, l'I. N. A. M. e gli altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati, su richiesta della Cassa, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.